



Comune di **San Giovanni Suergiu**
Provincia Sud Sardegna

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 16/06/2021

Adunanza: Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

L'anno 2021 addì 16 del mese di Giugno alle ore 16.00 nel comune di San Giovanni Suergiu nella solita sala delle adunanze, e convocato con i soliti avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Elvira USAI Sindaco

Consiglieri	Presente	Consiglieri	Presente
Zusa Marco	Si	Manca Alessandra	Si
Melis Camilla	Si	Cabras Giampiero	Si
Pinna Giuseppe	Si	Lambroni Marco	Si
Ghisu Gianfranco	Si	Fanni Antonio	Si
Forresu Barbara	Si	Carboni Eloise	Si
Piras Nadia	Si	Cuccu Valentina	No
Cocco Francesco	Si	Pistori Claudio	Si
Amasio Romina	Si	Meloni Erminio	No

Presenti 15

Assenti 2

Assiste la seduta il Sottoscritto Segretario Comunale Siro Podda;

Il Sindaco, Elvira USAI, assume la presidenza e constatato legale il numero dei Consiglieri presenti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta

Le dichiarazioni fatte dagli Amministratori nel corso della discussione sono riportate nei verbali delle deliberazioni in forma sintetica Per quanto non scritto si fa espresso riferimento alla registrazione della seduta agli atti presso l'Ufficio di Segreteria.



Registro Generale DELIBERAZIONI C.C. N° DEL 16/06/2021

Registro Settore Servizi Finanziari - PROPOSTA N° 12 del 24/05/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

L' ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto in particolare l'art. 12 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021, approvato con delibera C.C. n.4 del 21/04/2021, di € 776.862,00;



Comune di **San Giovanni Suergiu**

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel dispositivo della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 31 Luglio 2021
- seconda rata: 30 Settembre 2021
- terza rata: 30 Novembre 2021
- quarta rata: 31 gennaio 2022

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il **30 Settembre 2021**

Considerato che:

• l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

• l'art. 30, comma 5 del D.L.n.41/2020, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

• a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

• a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

• a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*



Comune di **San Giovanni Suergiu**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia del Sud Sardegna sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Ritenuto opportuno, stante la necessità e urgenza di provvedere l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il bilancio dell'esercizio in corso;

Visto il Vigente Statuto Comunale

PROPONE

Al Consiglio Comunale

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le sottoelencate tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021 in conformità a quanto previsto dai commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014);

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,554147	91,547128
2 componenti	0,643084	164,784831
3 componenti	0,697815	210,558395
4 componenti	0,745704	274,641385
5 componenti	0,752545	329,569662
6 o più componenti	0,725180	375,343226



Comune di **San Giovanni Suergiu**

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,313421	0,753121
2 Cinematografi e teatri	0,233822	0,564156
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,218897	0,534031
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,368145	0,896898
5 Stabilimenti balneari	0,293521	0,712041
6 Esposizioni, autosaloni	0,283572	0,690132
7 Alberghi con ristorante	0,701466	1,704791
8 Alberghi senza ristorante	0,537293	1,300845
9 Case di cura e riposo	0,542268	1,317277
10 Ospedale	0,711416	1,725331
11 Uffici, agenzie	0,582068	1,410390
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,393020	0,948932
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,562168	1,355617
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,746241	1,810228
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,452719	1,095448
16 Banchi di mercato beni durevoli	0,830815	2,011517
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,746241	1,808859
18 Attività artigianali tipo botteghe:	0,517394	1,247442



Comune di **San Giovanni Suergiu**

falegname, idraulico, fabbro, elettricista		
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,686542	1,656866
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,467644	1,129681
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,457694	1,110511
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,691479	4,098346
23 Mense, birrerie, amburgherie	3,149136	7,627059
24 Bar, caffè, pasticceria	1,273584	3,080948
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,213885	2,944017
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,218860	2,950864
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,198923	5,330726
28 Ipermercati di generi misti	1,358158	3,283606
29 Banchi di mercato genere alimentari	1,666605	4,039466
30 Discoteche, night club	0,950213	2,300442

1. **DI DARE ATTO** che il gettito presunto derivante dall'applicazione delle sopraccitate tariffe è di circa €776.862,00 al netto dell'addizionale provinciale del 5%;

2. **DI STABILIRE** le seguenti scadenze per il versamento TARI per l'anno 2021:

• n. 4 RATE con scadenza :

- **rata 1** - 31 Luglio 2021
- **rata 2** - 30 Settembre 2021
- **rata 3** - 30 Novembre 2021
- **rata 4** - 31 Gennaio 2022

Rata unica 30 settembre 2021

4. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

L'Assessore al Bilancio
Dott. Giampiero Cabras



Comune di **San Giovanni Suergiu**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART.49 D. Lgs 267 / 2000; Proposta ritenuta regolare sotto il profilo tecnico.

Il Responsabile del Settore
Dott. Pietro Matzedda

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ART.49 D. Lgs 267 / 2000; Proposta ritenuta regolare sotto il profilo Contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Pietro Matzedda



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Elvira USAI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Siro Podda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune, il giorno 21/06/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Contestualmente all'affissione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Siro Podda

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo.

San Giovanni Suergiu; ____/____/_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Siro Podda